

CORONAVIRUS
DPCM 10 APRILE 2020
(estratto del decreto)

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
(disposizione valide fino al 3 maggio 2020)

Cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1 aprile 2020

MISURE URGENTI (art. 1)

SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE	
Sono consentiti solo gli spostamenti <i>delle persone fisiche</i> motivate da	
da comprovate esigenze lavorative	<i>(anche tra provincie e regioni sempre che si parli di tragitto casa-lavoro o spostamento per lavoro)</i>
da situazioni di necessità	
per motivi di salute	
È vietato a tutte le persone fisiche	salvo che per - comprovate esigenze lavorative - di assoluta urgenza - motivi di salute
trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano	
ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza	
IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE	
Fortemente raccomandato di	
restare presso il proprio domicilio	<i>in cui attualmente si trovano</i>
limitare al massimo i contatti sociali	
contattare il proprio medico curante	
SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS	
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE, ATTIVITÀ LUDICHE, ...	
Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico	
È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici	

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, salvo in prossimità della propria abitazione a distanza di 1 metro dagli altri	È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno 1 m da ogni altra persona
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati	
Sono sospese le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo	
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici	
Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ...	L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, ...
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ...	
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, ...le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ...	
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le attività di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche ...	
I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza ...	
Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza ...	
A beneficio degli studenti (...) tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza ...	
...	
Sono sospese le procedure concorsuali ...	
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, ...	
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali ...	
	Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ...
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi	I centri termali possono erogare prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
ESAMI DI IDONEITÀ TECNICA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA	
Sono sospesi gli esami di idoneità ... (<i>idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida</i>)	<i>In attesa di provvedimento per la proroga dei termini per sostenere l'esame</i>

ACCESSO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE	
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)	Salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto
	L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, ... è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura ...

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 1](#) (al presente decreto), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 m.

Sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 1 m.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'[allegato 2](#) (al presente decreto).

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 m, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'[allegato 5](#) (al presente decreto).

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

LAVORO AGILE

Fermo restando quanto previsto all'art. 87 del DL 17 marzo 2020 n. 18 per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 delle L 22 maggio 2017 n. 81 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 2 della L 22 maggio 2017 n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

(<https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx>)

- - -

DL 17 marzo 2020 n. 18

art. 87 *Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

(...)

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m **come principale misura di contenimento**, con adozione di strumenti di protezione individuale (DPI)¹
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

¹ I questi casi si specifica che i DPI forniti dal Datore di Lavoro devono essere conformi alla norma UNI EN 149

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 2)

ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'[allegato 3](#) (al presente decreto).

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

È sempre consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

ATTIVITÀ AUTORIZZABILI

Restano comunque consentire, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 (al presente decreto) nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (...) [vedi - *Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali*].

Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni (...) [*Attività attinenti alle attività consentite o funzionali alle filiere essenziali*]. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SERVIZI ESSENZIALI

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (escluso quanto previsto all'art. 1 del decreto – Musei e istituti e luoghi di culto, istruzione)

ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In ogni caso non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

ATTIVITÀ AEROSPAZIO, DIFESA ...

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni [previste]. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

SERVIZI POSTALI

Le imprese titolari di autorizzazione di cui il DLgs 22 luglio 1999 n. 261 (*fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali*) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

OBBLIGO ADOZIONE PROTOCOLLO CONDIVISO

Le imprese, le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti soci.

COMPLETAMENTO ATTIVITÀ

Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1 completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del presente decreto (*entro il 17 aprile 2020*).

POSSIBILITÀ SVOLGIMENTO ATTIVITÀ MANUTENTIVE E VARIE

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

SPEDIZIONE E RICEZIONI MERCI

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE (ART. 3)

Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

il personale sanitario ...

è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità

nei servizi educativi per l'infanzia (...) nelle scuole (...) nelle università (...) negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allagato 4** (al presente decreto)

i sindaci e associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allagato 4** (al presente decreto) anche presso gli esercizi commerciali

nelle pubbliche amministrazioni (...)

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti con cadenza ravvicinata

è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allagato 4** (al presente decreto)

* * *

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO - *AUTORIZZATO*

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2
SERVIZI PER LA PERSONA - AUTORIZZATI
(non sono presenti modifiche rispetto a quanto disposto in precedenza)

Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pellicceria
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CONSENTITE
(non sono presenti modifiche rispetto a quanto disposto in precedenza)

Codice ATECO 2007	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Codice ATECO 2007	DESCRIZIONE
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo

Codice ATECO 2007	DESCRIZIONE
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4
MISURE IGIENICO-SANITARIE

- a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- c) Evitare abbracci e strette di mano
- d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- e) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, **in particolare durante l'attività sportiva (vietata)**
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- l) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Allegato 5
MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura
3. garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria
4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento
5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
6. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande
7. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
8. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata